



IMI FABI S.p.A.
20129 Milano - V.le dei Mille, 68
E-mail: info@imifabi.com

IMI FABI S.P.A.

Capitale Sociale 2.582.285,00 i.v.

Sede legale: 20129, Milano (MI) - Viale dei Mille n. 68

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano 05859070152

Partita IVA 05859070152 - REA: 1045698

Avviso di convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (i "Portatori dei Titoli") del prestito obbligazionario denominato «IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 – 2020» di nominali euro 7.000.000 codice ISIN IT0005025579 (il "Prestito Obbligazionario"), emesso da IMI FABI S.p.A. (la "Società") in data 3 giugno 2014, sono convocati in assemblea (l'"Assemblea") per il giorno 10 luglio 2017, alle ore 12:00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Milano Via Clerici 1 in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 11 luglio 2017 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento") in modo tale da allineare i relativi *covenant* finanziari a quelli previsti nei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Società in data 15 dicembre 2016 denominati «IMI FABI S.p.A. 4.50% 2016 - 2022 (ISIN IT0005224883)» e «IMI FABI S.p.A. 5.20% 2016 – 2023 (ISIN IT0005224891)»;
2. delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 29 giugno 2017, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Milano, 23 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

OHSEUROPE:554219872.2

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020»
DI NOMINALI EURO 7.000.000
CODICE ISIN IT0005025579

IMI FABI S.p.A.
Sede legale: Viale dei Mille 68, Milano (MI) - 20129
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano:
05859070152

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 2.582.285,00 i.v.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Capex**” si intendono i fondi che un’impresa impiega per acquistare beni durevoli, quali, ad esempio, macchinari. Si tratta, prevalentemente, di investimenti in conto capitale che dovrebbero permettere all’azienda di espandere o migliorare la propria capacità produttiva (*CAPital EXpenditure*, ovvero spese per capitale).

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

~~“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.~~

~~“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.~~

“**Crif**” indica CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Fantin n. 1-3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02083271201.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2014, fermo restando che se nel caso in cui una o più di tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 3 giugno ed il 3 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in

un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Emittente**” indica IMI FABI S.p.A., con sede legale in Viale dei Mille 68, Milano - 20129, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05859070152, capitale sociale pari ad Euro 2.582.285,00 interamente versato.

~~“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento dal valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.~~

~~“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:~~

~~ad una medesima Data di Calcolo, tre differenti Parametri Finanziari presentano valori difformi da quelli indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e nessuno di essi è riportato entro i valori di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nei successivi tre mesi di calendario;~~

~~un medesimo Parametro Finanziario presenti valori difformi da quelli indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) a due Date di Calcolo consecutive e non venga riportato entro i valori di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nel trimestre di calendario successivo ad una od entrambe delle relative Date di Calcolo.~~

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

~~“**Oneri Finanziari**” (“**OF**”) indica gli oneri finanziari connessi a qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:~~

- ~~a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e rievute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/o altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;~~
- ~~b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;~~
- ~~c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;~~
- ~~d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.~~

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni straordinarie (quali acquisizione, fusione o scissione) diverse da quelle di cui al precedente numero (iii) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) per ciascun anno solare, restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benessere degli Obbligazionisti;
- (v) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, qualora il valore netto di bilancio dei Beni oggetto di ciascuna relativa operazione non sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) ed il valore netto di bilancio dei Beni cumulativamente oggetto di dette operazioni (per l’intera durata del Prestito Obbligazionario) sia inferiore ad Euro 3.000.000 (tre milioni) restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benessere degli Obbligazionisti.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 3 dicembre 2014.

“**Posizione Finanziaria Lorda Netta**” (“**PFL PFN**”) indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile):

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) *mark to market* derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito Obbligazionario**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni*” ed il totale della voce contabile “*Costi operativi*”, sulla base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

~~“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.~~

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo dell’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; e
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

privilegio speciale costituito dall’Emittente sugli impianti e macchinari relativi agli stabilimenti di Torre Santa Maria e Postalesio, a favore di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. in data 25 febbraio 2003, mediante atto del notaio dott. Francesco Surace, notaio in Sondrio (rep.158474; racc. 13387, registrato a Sondrio l’ 11 marzo 2003 al n. 288 serie 1) a garanzia di un finanziamento erogato da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. con provvista BEI pari ad Euro 3.500.000, per la somma complessiva di 5.250.000 Euro. L’importo residuo del finanziamento alla Data di Emissione è pari ad Euro 700.000.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**”) da parte di IMI FABI S.p.A..

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 7.000.000 (settemilioni/00) denominato «IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020», è costituito da n. 70 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali di diritto o su richiesta, ai sensi del Regolamento Intermediari, con esclusione delle persone fisiche (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e godimento

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 3 giugno 2014 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione.

6. Durata

Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a 6 (sei) anni, sino al 3 giugno 2020 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (gli "**Interessi**") al tasso fisso nominale annuo lordo (il "**Tasso di Interesse**") pari a: ~~a) — prima — del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 6,30% (sei virgola trenta per cento) — (il "**Tasso di Interesse Iniziale**)"; o~~

~~b) — a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*), per un importo pari allo 0,5% per ogni Parametro Finanziario così ripristinato;~~

~~c) — a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale. Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati su base annuale a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso il 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo.~~

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) la Data di Rimborso Anticipato,
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari secondo la seguente tempistica di ammortamento:

- a partire dalla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2018 (inclusa), un importo pari al 10% (dieci per cento) del Prestito Obbligazionario;
- alla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2019, un importo pari al 30% (trenta per cento) del Prestito Obbligazionario; e, infine
- alla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2020, un importo pari al 60% (sessanta per cento) del Prestito Obbligazionario.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente da Corrado Fabi risulti inferiore al 67% (sessantasette per cento);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), ~~diversi dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (viii) (Impegni dell'Emittente) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, nel qual ultimo caso troverà applicazione l'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti)~~, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte degli Obbligazionisti (o dal Rappresentante degli Obbligazionisti ove nominato);

- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente e/o società del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell’Emittente e/o altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell’udienza camerale di cui all’articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l’Emittente e/o altra società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente e/o della diversa società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti nelle forme di cui all’articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente o dei creditori di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell’Emittente e/o di diversa società del Gruppo, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con la quale si approvi:
- a) la messa in liquidazione dell’Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l’elevazione nei confronti dell’Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell’Emittente:**
- (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l’importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata “dovuta” od “esigibile” prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da

parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00).

- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo imifabi@pecsemplice.it, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

10. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) **(a)** comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e **(b)** non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(c)** non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con

- l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione; **(d)** non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) fare in modo che le altre società del Gruppo non modifichino sostanzialmente, anche se parzialmente, le attività dalle stesse esercitate alla Data di Emissione né realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esse esercitata a tale data;
 - (iii) non distribuire riserve disponibili né utili;
 - (iv) ad eccezione delle Operazioni Consentite, **(a)** non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”); e **(b)** fare in modo che quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi né compia Operazioni Vietate;
 - (v) **(a)** non effettuare, e far sì che non siano effettuate, operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e **(b)** nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
 - (vi) rendere disponibili agli Obbligazionisti, i seguenti documenti riferiti ad esso ed alle altre società del Gruppo, secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 14 febbraio, il 15 maggio, il 14 agosto ed il 14 novembre di ogni anno:
 - indicazione della posizione finanziaria [lordanetta](#);
 - indicazione del fatturato mensile e di quello progressivo da inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto nel business plan;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente o delle altre società del Gruppo rispetto al rispettivo business plan ed al piano industriale;
 - b) annualmente, entro il 13 settembre di ogni anno il bilancio individuale e consolidato al 30 giugno dell'Emittente e delle altre società del Gruppo (non certificato dalla società di revisione) e la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al rispettivo business plan;
 - c) annualmente, entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo:
 - bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio individuale e consolidato dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo (ove disponibile);
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo (ove disponibile);
 - business plan aggiornato dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo.
 - (vii) a redigere in formato elettronico i file di monitoraggio economico-finanziario per l'aggiornamento del rating da parte di CRIF entro e non oltre 30 giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) c).

- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti ~~parametri finanziari~~ Covenant Finanziari: PFN/PN; PFN/Ebitda (i “**Parametri Finanziari**”):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| PFL/EBIT | - | - | - | - | - | - | - |
| (a) DA <= | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
| EBITDA/ | - | - | - | - | - | - | - |
| (b) OE >= | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| (c) <= | 15.337.000 | 7.010.000 | 4.830.000 | 5.209.000 | 7.320.000 | 5.443.000 | |

~~restando inteso che (i) in relazione ai CAPEX, il mancato raggiungimento, nel corso di un anno solare, del limite sopra indicato, determinerà un aumento del limite nell'anno successivo quale sopra indicato per un importo pari a quello non utilizzato nell'anno solare precedente (ed “carry forward”); (ii) il superamento dei Parametri Finanziari che non integri un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (Interessi). A tal fine l'Emittente si impegna a comunicare i Parametri Finanziari agli Obbligazionisti ad ogni Data di Calcolo, rimanendo inteso, per chiarezza, che i valori che dovranno essere rispettati dai Parametri Finanziari nel corso del Prestito Obbligazionario saranno in totale pari a 20 (i.e. 2 nel 2013 e 3 nel corso di ogni successivo anno fino al 2019) e che ogni scostamento da tali valori costituirà una violazione dei Parametri Finanziari rilevante ai fini dell'integrazione di un Evento di Variazione del Tasso o Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda del caso;~~

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2017</u> | <u>31/12/2018</u> | <u>31/12/2019</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>PFN/PN <</u> | <u>1,8</u> | <u>1,50</u> | <u>1,30</u> | <u>1,00</u> |
| <u>PFN/Ebitda <=</u> | <u>4,80</u> | <u>3,40</u> | <u>2,80</u> | <u>2,50</u> |

- (ix) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi e fare in modo che nessun'altra società del Gruppo costituisca alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) astenersi da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni) e fare in modo che nessuna società del Gruppo ponga in essere tali operazioni con riferimento alle rispettive azioni.
- (xi) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo;
- (xii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (xiii) mantenere in buono stato i propri immobili, i propri macchinari e le proprie attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché stipulare e mantenere in essere adeguate coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazione in relazione ai medesimi, in

conformità con la buona pratica commerciale e a copertura dei rischi usualmente assicurati nel settore in cui la stessa Emittente opera;

- (xiv) fare in modo che siano pubblicati sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e fare in modo che sia pubblicato sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xv) fornire a Crif tutte le informazioni e i documenti necessari e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro a Crif di effettuare visite in azienda) affinché Crif possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- ~~(xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Variazione Tasso"), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari");~~
- (xvi) ~~(xvii)~~ comunicare prontamente (ed in ogni caso entro 15 giorni dalla relativa ricezione) agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, nonché, più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) ~~(xviii)~~ comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (xviii) ~~(xix)~~ comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xix) ~~(xx)~~ non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xx) ~~(xxi)~~ porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xxi) ~~(xxii)~~ (a) porre in essere ogni attività ragionevolmente richiesta per fare in modo che le persone fisiche che alla Data di Emissione coprono gli incarichi di CEO, CFO, R&D Quality Assurance Manager, Resources and Production Manager, Product & Application Development Manager, MT Seabrook PM dell'Emittente mantengano tali ruoli presso l'Emittente per tutta la durata del Prestito Obbligazionario ovvero (b) nel caso di revoca o rinuncia da parte di uno o più delle suddette persone fisiche da tali incarichi, fare in modo che i sostituti siano sostanzialmente in possesso delle medesime condizioni di professionalità e competenza dei rispettivi profili manageriali sostituiti;

- ~~(xxii)~~ ~~(xxiii)~~—rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- ~~(xxiii)~~ ~~(xxiv)~~—non permettere che alcuna società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di:
- pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti;
 - rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente;
 - trasferire qualcuno dei suoi Beni od altre proprietà (tangibili o intangibili) all'Emittente;
- qualora una di queste operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal regolamento delle Obbligazioni.
- ~~(xxiv)~~ ~~(xxv)~~—comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- ~~(xxv)~~ ~~(xxvi)~~—fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- ~~(xxvi)~~ ~~(xxvii)~~—far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- ~~(xxvii)~~ ~~(xxviii)~~—fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze.
- ~~(xxviii)~~ ~~(xxix)~~—utilizzare i fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni per il completamento dei lavori necessari per la riattivazione della miniera australiana di Mt. Seabrook, anche mediante versamento del relativo importo, anche in più soluzioni, a favore di IMI Fabi Australia, sotto forma di finanziamento socio od analoga forma giuridica.

13. Parametri Finanziari

~~13.1. Superamento dei Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), paragrafo (viii)~~

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia ~~verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari~~ verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, ne darà pronta comunicazione ~~agli Obbligazionisti mediante rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso o la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari ai Portatori dei Titoli, alla Borsa Italiana e al Rappresentante Comune, ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet secondo le modalità previste all'Articolo 22 (Varie) che segue.~~

Qualora: a) ~~— (i) il Rappresentante Comune, (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base, in ogni caso, di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e (ii) Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero del Covenant Finanziario PFN/EBITDA e l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso ovvero la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, ovvero~~

b) ~~— a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant,~~ il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base in ogni caso di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengano che la~~

~~variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di Variazione Tasso effettuata dall'Emittente non sia corretta, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti o i Portatori dei Titoli~~ ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente ~~alla Comunicazione di Variazione Tasso ovvero alla Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda dei casi, a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant~~ salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 515 (cinquequindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o ~~degli Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli~~ (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Covenant Finanziari ~~e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso)~~ sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, ovvero del soggetto allo scopo designato ~~dall'Assemblea degli Obbligazionisti dai Portatori dei Titoli~~ ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune ~~(o dagli Obbligazionisti ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli)~~ e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

~~Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o gli Obbligazionisti (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7 (Interessi), mentre un possibile Evento di Violazione dei Parametri Finanziari verrà considerato come esistente alla data del lodo che ne accerti la sussistenza.~~

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, ovvero il soggetto allo scopo designato ~~dall'Assemblea degli Obbligazionisti dai Portatori dei Titoli~~ ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dell'Emittente in composizione ordinaria con delibere del 27 maggio 2014. In particolare, il consiglio e l'Assemblea dell'Emittente hanno deliberato di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni/00).

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi, debitamente documentati, relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente fino ad un limite massimo di 25.000 Euro (venticinquemila).

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Tutte le delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al precedente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) devono essere assunte con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentano almeno la metà delle Obbligazioni in circolazione.

Ove nominato, tutte le comunicazioni da parte degli Obbligazionisti avverranno per il tramite del Rappresentante Comune.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite Monte Titoli, ove possibile, e mediante pubblicazione sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR al seguente indirizzo <http://www.anthilia.it/> nel rispetto dei requisiti del Mercato ExtraMOT.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.